

## LIBRO SESTO PROCEDIMENTI SPECIALI<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

**438. Presupposti del giudizio abbreviato.** – 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'art. 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.<sup>1</sup>

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.<sup>2</sup>

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.<sup>3</sup>

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'art. 423.<sup>2</sup>

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.<sup>4</sup>

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.<sup>5</sup>

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.<sup>6</sup>

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.<sup>7,1</sup>

<sup>1</sup> Comma ins. dall'art. 1, L. 12 apr. 2019, n. 33. La disposizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 33/2019.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 24, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Comma così sost. dall'art. 1, c. 41, L. 23 giu. 2017, n. 103.

<sup>4</sup> Comma ins. dall'art. 1, c. 42, L. 23 giu. 2017, n. 103.

<sup>5</sup> Comma così sost. dall'art. 1, L. 12 apr. 2019, n. 33. V. nota 1.

<sup>6</sup> Comma ins. dall'art. 1, c. 43, L. 23 giu. 2017, n. 103.

<sup>7</sup> Periodo aggiunto dall'art. 24, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**441. Svolgimento del giudizio abbreviato.**<sup>1</sup> – 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tal caso l'applicabilità dell'art. 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e dell'art. 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Articolo così sost. dall'art. 29 della L. 16 dic. 1999, n. 479.

<sup>2</sup> Periodo aggiunto dall'art. 24, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**442. *Decisione.*** – 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti.

- 1-*bis*. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.<sup>1</sup> [Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.]<sup>2</sup>
- 2-*bis*. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.<sup>3</sup>
- [3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.]<sup>4</sup>
4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2.

<sup>1</sup> Periodo così modif. dall'art. 1, c. 44, L. 23 giu. 2017, n. 103.

<sup>2</sup> Periodi soppressi dall'art. 3, L. 12 apr. 2019, n. 33. La disposizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 33/2019.

<sup>3</sup> Comma ins. dall'art. 24, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> Comma abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**444. *Applicazione della pena su richiesta.*** – 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena<sup>1</sup> sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato<sup>2,3</sup>

- 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del c.p., qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.<sup>3,4</sup>

- 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.<sup>5</sup>
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis<sup>6,7,8</sup>
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.
- 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Parola così modif. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Periodo ins. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Gli attuali c. 1 e 1-bis hanno così sost. l'originario c. 1, ai sensi dell'art. 1, L. 12 giu. 2003, n. 134.

<sup>4</sup> Comma così modif. dall'art. 11, L. 6 feb. 2006, n. 38 e dall'art. 5, c. 1, lett. f), L. 1 ott. 2012, n. 172.

<sup>5</sup> Comma ins. dall'art. 6, c. 1, L. 27 mag. 2015, n. 69.

<sup>6</sup> Periodo aggiunto dall'art. 5, c. 3, L. 11 gen. 2018, n. 4.

<sup>7</sup> Comma così modif. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>8</sup> La Corte cost., con sent. 2 lug. 1990, n. 313, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione».

La Corte cost., con sent. 12 ott. 1990, n. 443, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2, secondo periodo «nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, c. 4, lett. d), L. 9 gen. 2019, n. 3.

**445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.** – 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.<sup>1</sup>

1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.<sup>2</sup>

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale.<sup>3</sup>

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due

anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

<sup>1</sup> Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 4, lett. e), L. 9 gen. 2019, n. 3.

<sup>2</sup> Comma così sost. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Comma ins. dall'art. 1, c. 4, lett. e), L. 9 gen. 2019, n. 3.

**446. Richiesta di applicazione della pena e consenso.** – 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli art. 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1 o all'udienza prevista dal comma 2-*bis* dello stesso articolo.<sup>1,2</sup>

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.<sup>2</sup>
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.<sup>1</sup>
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

<sup>1</sup> Comma così sost. dall'art. 33, L. 16 dic. 1999, n. 479.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.** – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto [in calce alla richiesta]<sup>1</sup>, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.<sup>2</sup> Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

<sup>1</sup> Parole soppresse dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Periodo ins. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**448. Provvedimenti del giudice.** – 1. Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

- 1-*bis*. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione

- penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.<sup>1</sup>
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.
- 2-*bis*. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.<sup>2</sup>
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dall'art. 578, comma 1.<sup>3</sup>
- <sup>1</sup> Comma ins. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.
- <sup>2</sup> Comma ins. dall'art. 1, c. 50, L. 23 giu. 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, c. 51, L. 103/2017, le disposizioni del c. 2-*bis* non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- <sup>3</sup> Comma così modif. dall'art. 25, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 450. *Instaurazione del giudizio direttissimo.*** – 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d-bis*), *f*), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429 comma 2.<sup>1</sup>
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 26, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 451. *Svolgimento del giudizio direttissimo.*** – 1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli artt. 470 e seguenti.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.<sup>1</sup>
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La Corte cost., con sent. 2 dic. 2022, n. 243, ha dichiarato l'ill. cost. degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del c.p.p., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.



**456. Decreto di giudizio immediato.** – 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'art. 444, ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.<sup>1</sup>
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 27, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

La Corte cost., con sent. 14 feb. 2020, n. 19, aveva dichiarato l'ill. cost. del presente comma nel testo previgente alle modif. del D.lgs. 150/2022 nella parte in cui non prevedeva che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

**458. Richiesta di giudizio abbreviato.**<sup>1</sup> – 1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.<sup>2,3</sup>

2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.<sup>4,5</sup>

2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.<sup>6</sup>

2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.<sup>6</sup>

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5.

<sup>1</sup> La Corte cost., con sent. 22 gen. 2015, n. 1, ha dichiarato, tra l'altro, l'ill. cost. del presente articolo, nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, c. 2, R.D. 30 gen. 1941, n. 12.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 1, c. 46, L. 23 giu. 2017, n. 103.

<sup>3</sup> La Corte cost., con sent. 16 apr. 2002, n. 120, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

<sup>4</sup> Comma così sost. dall'art. 1, c. 47, L. 23 giu. 2017, n. 103.

<sup>5</sup> Comma così modif. dall'art. 27, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>6</sup> Comma ins. dall'art. 27, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**458-bis. Richiesta di applicazione della pena.**<sup>1</sup> – 1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice,

l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 27, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**459. Casi di procedimento per decreto.** – 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporsi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno<sup>1</sup> dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.<sup>2</sup>

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.<sup>3</sup>

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.<sup>4</sup>

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

<sup>1</sup> Parole così modif. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> La Corte cost., con sent. 27 feb. 2015, n. 23, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

<sup>3</sup> Comma così sost. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> Comma ins. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**460. Requisiti del decreto di condanna.**<sup>1</sup> – 1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

- b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
  - c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
  - d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera *h-ter*);<sup>2</sup>
  - e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444;<sup>3</sup>
  - f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
  - g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
  - h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste;
  - h-bis*) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;<sup>4</sup>
  - h-ter*) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.<sup>4</sup>
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
  3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.<sup>5</sup>
  4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.<sup>6</sup>
  5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, [l'imputato] non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Articolo così modif. dall'art. 37, c. 2, L. 16 dic. 1999, n. 479, dall'art. 2-*decies* del D.L. 7 apr. 2000, n. 82, conv. con modif. in L. 5 giu. 2000, n. 144 ed infine dall'art. 20 della L. 6 mar. 2001, n. 60.

<sup>2</sup> Lettera così modif. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> La Corte cost., con sent. 21 lug. 2016, n. 201, ha dichiarato l'ill. cost. della presente lettera nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

<sup>4</sup> Lettera così modif. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>5</sup> Comma così modif. dall'art. 20 della L. 6 nov. 2001, n. 60.

<sup>6</sup> La Corte cost., con sent. 18 nov. 2000, n. 504, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 4 nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti del P.M anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p.

<sup>7</sup> Comma così modif. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**461. Opposizione.** – 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria



- del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.<sup>1</sup>
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
  3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
  4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
  5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
  6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**462. Restituzione nel termine per proporre opposizione.** – 1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 28, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**464-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova.** – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.<sup>1</sup>

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.<sup>1</sup>
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.<sup>1</sup>
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
  - a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
  - b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
  - c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.<sup>2</sup>
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 29 D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Lettera così modif. dall'art. 29, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**464-ter.1. Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.**<sup>1</sup> – 1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-

*bis*, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-*quater*, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.
5. Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.
6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 29, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 464-septies. Esito della messa alla prova.** – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento<sup>1</sup> riprenda il suo corso.

<sup>1</sup> Parola così modif. dall'art. 29, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.